

RELAZIONE **P**REVISIONALE e **P**ROGRAMMATICA

2010 - 2012

1

Analisi delle Risorse

2

3

4

5

6



**PROVINCIA
DI TORINO**

2.1 Fonti di finanziamento

2.1.1 Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento (importi in euro)							
Entrate	Trend storico			Programmazione Pluriennale			Scosta-mento col.4 rispetto col.3
	anno 2007	anno 2008	anno 2009	Previsione bilancio annuale anno 2010	anno 2011	anno 2012	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	193.939.915,17	196.484.515,03	188.380.014,00	199.931.904,00	206.927.904,00	211.327.904,00	6,13
Contributi e trasferimenti correnti	168.341.738,53	217.453.736,91	292.453.922,00	222.770.375,00	187.145.438,00	173.645.438,00	-23,83
Extratributarie	18.839.721,80	17.735.507,04	31.777.748,00	27.100.715,00	25.685.992,00	25.760.992,00	-14,72
Totale entrate correnti	381.121.375,50	431.673.758,98	512.611.684,00	449.802.994,00	419.759.334,00	410.734.334,00	-12,25
Avanzo Amministr. applicato per spese correnti	4.204.587,17	8.074.731,21	4.789.527,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-47,80
Totale entrate utilizzate per spese correnti e rimborso prestiti (a)	385.325.962,67	439.748.490,19	517.401.211,00	452.302.994,00	419.759.334,00	410.734.334,00	-12,58
Alienazione e trasferimenti capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	17.740.958,67	20.781.780,99	92.294.430,00	19.025.419,00	59.359.612,00	22.053.265,00	-79,39
Altre accensioni prestiti	58.700.629,30	55.904.045,29	100.632.650,00	61.604.499,00	64.555.221,00	77.708.600,00	-38,78
Avanzo di amministrazione applicato per:	151.062,00	451.236,41	346.000,00	3.536.000,00	3.142.400,00	5.532.400,00	921,97
- Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Finanziamento investimenti	2.148.001,20	724.624,27	758.040,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Totale entrate c/capitale destinate a investimenti (b)	78.740.651,17	77.861.686,96	194.031.120,00	84.165.918,00	127.057.233,00	105.294.265,00	-56,62
Riscossione crediti	9.393.277,00	0,00	0,00	8.851.601,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	42,86
Totale movimento fondi (c)	9.393.277,00	0,00	3.500.000,00	13.851.601,00	5.000.000,00	5.000.000,00	295,76
Totale generale entrate (a+b+c)	473.459.890,84	517.610.177,15	714.932.331,00	550.320.513,00	551.816.567,00	521.028.599,00	-23,03

2.2 Analisi delle risorse

2.2.1

Entrate tributarie

2.2.1.1 Analisi delle risorse più significative entrate tributarie (importi in euro)

Entrate	Trend storico			Programmazione Pluriennale			Scosta- mento col.4 rispetto col.3
	anno 2007	anno 2008	anno 2009	Previsione bilancio annuale anno 2010	anno 2011	anno 2012	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	189.941.638,22	192.591.831,10	184.277.068,00	195.946.404,00	202.126.404,00	206.626.404,00	
Tasse	52.610,25	21.021,87	116.500,00	25.500,00	21.500,00	21.500,00	-78,11
Tributi Speciali ed altre Entrate tributarie	3.945.666,70	3.871.662,06	3.986.446,00	3.960.000,00	4.780.000,00	4.680.000,00	-0,66
TOTALE	193.939.915,17	196.484.515,03	188.380.014,00	199.931.904,00	206.927.904,00	211.327.904,00	6,13

2.2.1.2 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio.

SINTESI DELLE NOVITA' PREVISTE SUL FEDERALISMO FISCALE (legge 5 maggio 2009, n. 42) - aggiornamento a metà ottobre 2009.

Con la definitiva approvazione della legge delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è stato compiuto un passo importante, anche se non ancora decisivo, in vista del riassetto delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo che caratterizzano l'attuale forma di stato italiana.

La nuova corposa devoluzione di funzioni normative ed amministrative da essa prevista, tuttavia, è ancora ben lungi dall'essere compiutamente realizzata e supportata da una parallela devoluzione dei poteri di gestione delle risorse finanziarie necessarie per garantire l'ottimale esercizio di tali funzioni.

Gli obiettivi della legge "Calderoli" sono riassunti all'art. 1, ai sensi dei quali la presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per

l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale".

I contenuti della legge possono essere distinti nei seguenti quattro blocchi:

- I) disposizioni in materia di principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- II) disposizioni che disciplinano i meccanismi di finanziamento delle funzioni ordinarie di regioni ed enti locali;
- III) disposizioni che disciplinano gli strumenti statali di finanziamento aggiuntivo, ovvero finalizzati a finanziarie funzioni di regioni ed enti locali diverse da quelle ordinarie;
- IV) disposizioni in materia di patrimonio di regioni ed enti locali

Le disposizioni relative agli enti locali sono contenute nel capo III (artt. da 11 a 13), nonché nel capo IV (art. 15).

Le funzioni ordinarie di competenza locale sono così classificate: “*spese riconducibili alle funzioni fondamentali*” ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p) così, come individuate dalla legislazione statale; “*spese relative alle altre funzioni*”.

Il finanziamento del primo tipo di spese e dei relativi livelli essenziali delle prestazioni eventualmente ad esse correlati dovrà avvenire in modo da garantirne il finanziamento integrale in base ad indicatori di fabbisogno standard e dovrà essere prioritariamente assicurato da:

- tributi propri,
- da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali
- e da addizionali a tali tributi.

Nel dettaglio:

- ai Comuni saranno attribuiti i proventi di una compartecipazione all’IVA e di una all’IRPEF, oltre alla titolarità di una quota (da definire) delle imposte sul patrimonio immobiliare, con esclusione, in ogni caso, della tassazione patrimoniale sulle unità adibite ad abitazione principale relative pertinenze del soggetto passivo;
- alle Province saranno assegnati, invece, tributi (da definire) il cui presupposto sia connesso ai trasporto su gomma, oltre che una compartecipazione ad un tributo erariale (da individuare).

È inoltre prevista l'istituzione, nei bilancio delle regioni, di due fondi perequativi a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte:

- uno a favore dei Comuni,
- l'altro a favore delle Province.

La dimensione di tali fondi che saranno alimentati da un fondo perequativo "madre" di pertinenza dello Stato, a sua volta alimentato dalla fiscalità generale sarà, per ciascun livello di governo, uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard e il totale delle entrate standardizzate.

La ripartizione delle risorse perequative tra i singoli enti dovrà avvenire in base ad un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generate, nonché ad indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale.

Le spese relative ad “altre funzioni” saranno finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi (erariali e regionali) e con il fondo perequativo basato, come per le regioni, sulla capacità fiscale per abitante, con l’obiettivo di ridurre (senza eliminarle) le differenze tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative.

FUNZIONI	MODALITA' FINANZIAMENTO COMUNI	MODALITA' FINANZIAMENTO PROVINCE	CRITERIO FINANZIAMENTO
Funzioni fondamentali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tributi immobiliari ▪ Compartecipazione IVA ▪ Compartecipazione IRPEF ▪ Fondo perequativo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tributi propri legati al trasporto su gomma ▪ Compartecipazione ad un tributo erariale 	Mediante fabbisogno standard
Altre funzioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Altre funzioni ▪ Tributi propri (anche di scopo) ▪ Compartecipazioni a tributi erariali e regionali ▪ Fondo perequativo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tributi propri (anche di scopo) ▪ Compartecipazioni a tubuli erariali e regionali ▪ Fondo perequativo 	Mediante Capacità fiscale

L'individuazione degli elementi essenziali dei tributi locali è assegnata parallelamente e contestualmente allo Stato ed alle regioni.

La fiscalità locale, in altri termini, viene collocata su un doppio binario: da un parte i tributi di derivazione statale, dall'altra quelli di derivazione regionale; di tali tributi gli enti locali disporranno del potere di modificare le aliquote e di introdurre agevolazioni entro i limiti fissati dalle leggi statali e regionali.

Comuni e Province disporranno, Inoltre, del potere di stabilire ed applicare uno o più tributi di scopo e di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti, sia pure nei limiti posti dalle normative di settore e dalle delibere delle autorità di vigilanza.

LIMITI E CONTESTO NORMATIVO ATTUALE DELLA LEVA FISCALE:

Sino all'attuazione del federalismo fiscale viene sospeso, per il triennio 2009 – 2011, il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di quote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (art.77 bis, comma 30, Legge 6 agosto 2009, n. 133).

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296):

NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN TEMA DI FISCALITÀ LOCALE

L'autonomia impositiva e finanziaria delle Province si è sviluppata negli ultimi dodici anni, con conseguente progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, mediante l'approvazione da parte del Legislatore di una serie di normative fra le quali si evidenziano in relazione:

all'applicazione del tributo ambientale, il Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

all'introduzione dell' Imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.), il Dlgs. 15 dicembre 1997;

al riconoscimento della devoluzione del gettito dell'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RCA), il Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

all'introduzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il DL 28 novembre 1988, n. 511;

alla compartecipazione all'incasso del tributo regionale sui rifiuti collocati in discarica di cui la Provincia di Torino, L.R. 3 luglio 1996 N. 39;

al contributo sui rifiuti collocati in discarica di competenza provinciale, L.R. 24 ottobre 2002 N. 24.

TRIBUTI PROVINCIALI ATTUALI:

Ad oggi, le maggiori entrate tributarie ed extratributarie delle Province riguardano:

- 1). L'istituzione dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, denominata Imposta Provinciale di Trascrizione, il cui presupposto giuridico nasce al momento della richiesta di formalità al P.R.A. avente competenza nel proprio territorio; il soggetto passivo dell'imposta è l'acquirente del veicolo o il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione o l'annotazione (art. 56, Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446);
- 2). L'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, è attribuito alle province (Art. 60, Dlgs 15/12/1997, n. 446). Tale gettito sui premi assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli è pari al 12,50% (Art. 1 bis, Legge 29/10/1961, n. 1216). Il gettito è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti. La competenza territoriale è quella risultante nella polizza di assicurazione al momento del suo rilascio o rinnovo.
- 3). L'istituzione di una addizionale per ogni kWh di consumo di energia elettrica sull'accisa per il consumo dell'energia elettrica (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e Direttiva 2006/93/CE) a favore delle Province per qualsiasi uso, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese (art. 6, DL 28 novembre 1988, n. 511 e Legge 13 maggio 1999, n. 133).
- 4). L'introduzione di un tributo annuale a favore delle province ai fini della tutela ambientale, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuta dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa (art. 19, Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504);
- 5). La possibilità di introdurre un canone al posto della Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico, la cui disciplina generale è contenuta negli articoli da 38 a 57 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 (che basa il suo presupposto nel riconoscimento di un corrispettivo per la limitazione apportata al godimento della collettività da parte del soggetto che abbia occupato un'area, ovvero lo spazio ad essa sovrastante, sia pubblica, sia privata, gravata da pubblica servitù). Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche costituisce un onere con valenza essenzialmente patrimoniale, che si qualifica come corrispettivo per l'utilizzazione di un bene pubblico, privo del carattere di imposizione fiscale che ha invece la Tosap. Per la determinazione del canone si prende come riferimento la tariffa che è determinata in base: alla categoria dell'area o dello spazio occupato; all'entità dell'occupazione, in metri quadrati o lineari; al valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio economico imposto alla collettività per la rinuncia alla disponibilità del bene. Dalla misura complessiva del canone deve essere detratto l'importo di altri canoni stabiliti da disposizioni di legge, eventualmente riscossi per la stessa occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- 6). La delega, da parte della Regione Piemonte, alle Province Piemontesi dell'accertamento e della riscossione del tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, con vincolo di destinazione ambientale. L'imposta si applica con le misure previste dalla legge regionale in modo differenziato secondo le diverse tipologie di rifiuti depositati in discarica. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. Il gettito dell'imposta è incassato dalla Provincia di Torino che si trattiene il 10% e ne riversa il 90% alla Regione Piemonte (L.R. 39/96).
- 7). Il contributo a favore delle province sui rifiuti collocati in discarica. Il contributo sui rifiuti collocati in discarica è dovuto dai soggetti gestori di impianti di incenerimento e discariche di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi, esclusi gli inerti (art. 41 della L.R. 59/95 e L.R. 24 ottobre 2002, n. 24).
- 8). Il Legislatore ha previsto a partire dall'anno 2003, a favore delle Province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione. (comma 8, art. 31, Legge 27 dicembre 2002, n. 289). Sempre il Legislatore nella stesso articolato di legge (art. 31, Legge 27 dicembre 2002, n. 289) ha stabilito che i trasferimenti erariali siano ridotti a ciascuna provincia in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno. Per la Provincia di Torino significa, a fronte di un elevato potenziale gettito di compartecipazione IRPEF 1%, una riduzione ad oltre un terzo di tale potenziale gettito per correlarlo al limite dei mancati trasferimenti spettanti. Le riduzioni annuali a carico delle province dei trasferimenti erariali annuali spettanti sono relative a:
- minori oneri conseguenti al trasferimento allo Stato del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) scolastico (articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124);
 - nuovi introiti derivanti dall'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (articolo 61 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 446);
 - nuovi introiti derivanti dall'attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (articolo 61 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 446);
 - maggiori entrate conseguenti alle nuove disposizioni in materia di addizionale sui consumi di energia elettrica (comma 11, articolo 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133).
- Le detrazioni, vengono applicate sui trasferimenti erariali, a qualsiasi titolo dovuti agli enti locali operando, preliminarmente: sui trasferimenti di parte corrente (contributo ordinario, contributo perequativo e contributo consolidato) e di parte capitale (contributo nazionale ordinario per gli investimenti e contributo per lo sviluppo degli investimenti) e, solo dopo l'esaurimento di questi contributi, sui trasferimenti a valere sui fondi per il federalismo amministrativo di parte corrente e di parte capitale. (comma 12 art. 31, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

REGOLAMENTI ADOTTATI

Per l'effettiva entrata in vigore dell'IPT e del COSAP, il Legislatore ha stabilito che ogni Provincia dovesse emanare apposito regolamento nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il regolamento deve essere approvato con deliberazione consiliare della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. Più in generale, l'autonoma potestà regolamentare degli enti locali fa attualmente riferimento all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in forza del quale gli enti

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, tenendo presente che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. La Provincia di Torino ha deliberato i seguenti regolamenti:

- Regolamento dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico con deliberazione consiliare del 6 ottobre 1998, n. 471-150446/1998, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche con deliberazione consiliare n. 480-156259/1998 del 27/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento delle Riscossione delle Entrate e dell'Accertamento e definizione delle entrate tributarie con deliberazione consiliare n. 497-182438/1998 del 24/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

GESTIONE ATTIVA IN AMBITO TRIBUTARIO

La Provincia di Torino si è da sempre posta come obiettivo quello di riuscire a poter ottenere una gestione attiva delle proprie entrate tributarie, che spesso scontano il difetto di avere come presupposto un'ottica di finanza derivata (addizionale energia elettrica; gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile ecc.);

In tale contesto con l'attiva collaborazione della Regione Piemonte e delle altre Province Piemontesi, sta cercando di creare un unico polo regionale tributario per la lotta all'elusione e all'evasione fiscale in materia di tributi locali.

Le azioni fino ad ora intraprese sono state:

- **Approvazione di un Protocollo di Intesa fra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino** (deliberazione di GP N.42-1141 del 13/10/2006) per l'interscambio fra le banche dati a disposizione dei rispettivi Enti, ai fini di una comune lotta alla potenziale elusione ed evasione fiscale in materia di tributi locali. Scopo del presente protocollo d'intesa è quello di attuare una proficua sinergia fra Enti locali territoriali piemontesi della zona di Torino (Provincia – Comune) con la partecipazione della Regione Piemonte, per rendere più efficace ed efficiente la lotta alla potenziale elusione ed evasione fiscale in ambito di tributi locali.
- **Stipulazione di una Convenzione fra Provincia di Torino e ACI**, per l'affidamento alla stessa della gestione dell'IPT per gli anni 2007/9. In tale contesto occorre segnalare che attualmente, per mantenere e garantire una continuità della gestione dell'imposta provinciale di trascrizione, anche in considerazione del fatto che occorre tempo per sviluppare un progetto alternativo alla gestione dell'A.C.I. e che lo stesso ha il possesso esclusivo dei dati del Pubblico Registro Automobilistico, a livello nazionale si è ritenuto di proseguire con una convenzione con l'A.C.I. per la gestione dell'IPT. Si sta attualmente lavorando per la nuova convenzione dal 1 gennaio 2010.
- **Approvazione di una Convenzione fra Provincia di Torino e Regione Piemonte e di un correlato progetto attuativo** per l'interscambio fra le banche dati tributarie ai fini di una comune lotta alla potenziale elusione ed evasione fiscale in materia di tributi locali. Tale convenzione è stata sviluppata in sinergia fra tutte le Province Piemontesi e la Regione Piemonte allo scopo di creare un unico polo regionale tributario per la lotta all'elusione e all'evasione fiscale in materia di tributi locali.
- **Approvazione, in attuazione alla convenzione succitata, di un protocollo d'intesa con il settore tributi della Regione Piemonte** al fine di avvalersi, per incrocio banche dati IPT – tassa automobilistica regionale, dello stesso soggetto che effettua il controllo ed il recupero d'imposta per conto della regione.

- **Approvazione di una Convenzione per la realizzazione**, in forma associata a livello nazionale **del progetto “eli-fis” sul federalismo fiscale** per l’integrazione banche dati locali e nazionali e la creazione di un cruscotto nazionale per la fiscalità locale. La Legge Finanziaria 2007 ha a suo tempo previsto l’istituzione del “Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli Enti Locali”. Gli ambiti di intervento per l’accesso ai fondi sono: gestione integrata della logistica e dell’infomobilità nel trasporto pubblico locale, mobilità urbana ed extraurbana; sistemi di misurazione, basati su tecnologie ICT, per la valutazione della qualità dei servizi erogati dagli Enti Locali; gestione digitale integrata dei servizi degli EE.LL. in materia fiscale e catastale mediante modelli di cooperazione applicativa a livello locale, regionale e nazionale; integrazione e potenziamento dei Sistemi Informativi del Lavoro. La Provincia di Torino, in relazione al federalismo fiscale, ha aderito quale ente dispiegatore al progetto per la creazione del cruscotto per il federalismo fiscale con l’integrazione delle banche dati locali e nazionali (progetto ELIFIS) secondo i seguenti obiettivi primari:
 - introdurre una logica gestionale dell’entrata che ponga quale obiettivo primario il controllo e l’interazione con il proprio territorio per la realizzazione della perequazione tributaria, dell’equità fiscale e della razionalizzazione dei sistemi di accertamento ed esazione, prevedendo un relativo incremento del gettito anche attraverso il miglioramento delle tecniche di ricerca dell’evasione;
 - sfruttare a tal fine le nuove opportunità di razionalizzazione dei processi amministrativi e organizzativi;
 - programmare con oculatazza e interagire con efficienza ed equità con i cittadini/imprese contribuenti attraverso la disponibilità di un quadro organico ed integrato del gettito fiscale, della base imponibile e della pressione fiscale complessiva che grava sul cittadino e sull’impresa;
 - integrare i dati di enti terzi ed organismi centrali e territoriali con le informazioni dei propri sistemi informativi anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento costante e sistematico della qualità dei dati in attuazione dei principi di interoperabilità applicativa delle banche dati.

- **Partecipazione della Provincia di Torino, quale soggetto coordinatore, al tavolo tecnico per la fiscalità locale presso UPI.** Il Tavolo, nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole Province, analizza gli aspetti tecnici d’interesse delle Province stesse nell’ambito della fiscalità locale con l’obiettivo di valutare le problematiche applicative connesse ed individuare, ove possibile, le soluzioni più idonee da intraprendere; si pone altresì come motore propositivo per l’adozione delle iniziative ritenute più appropriate in materia. Fra gli obiettivi raggiunti si annovera la realizzazione di uno schema standard a livello nazionale di regolamento IPT; nel corso del prossimo anno si prevede di portare a compimento l’aggiornamento del Manuale Operativo IPT.

ACCESSO AI DATI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI TRIBUTARI (Legge 6 agosto 2008, n. 133)

Gli enti locali e i soggetti a cui è affidata la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi locali, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate. Le facoltà possono essere esercitate solo dopo la notifica dell’ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. (*art.83, comma 28 sexsies*).

Valutazione dei cespiti imponibili e della loro evoluzione nel tempo.

La valutazione dell'evoluzione delle entrate tributarie della Provincia per il 2010, 2011 e 2012 viene effettuata sulla base del trend storico delle stesse, alla luce di specifiche analisi frutto sia dell'introduzione di nuove disposizioni, che di particolari contingenze del mercato finanziario attuale.

Per ogni tributo vengono effettuate le valutazioni relative alla definizione delle basi imponibili e delle modalità di accertamento del gettito.

Le modalità di quantificazione del gettito previsto nel triennio 2010-2012 per ogni singola entrata tributaria e la congruità di tale gettito vengono illustrate nei successivi paragrafi in relazione alle aliquote applicate per i singoli tributi. L'analisi si concentra essenzialmente sulle previsioni future di competenza finanziaria annuale dei vari tributi.

Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.)

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO

- DLgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada”;
- Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 52. “potestà regolamentare generale delle province”; art. 56 “ imposta provinciale di trascrizione”).
- D.M. 27 novembre 1998, n. 435 “norme attuative art.56 Dlgs. 446/1997”.

PRESUPPOSTI

Il Legislatore ha concesso la possibilità alle Province di prevedere l’istituzione dell’ imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, denominata Imposta Provinciale di Trascrizione – meglio conosciuta con la sua sigla IPT (comma 1, art. 56, Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

OGGETTO D’IMPOSTA

Oggetto dell’imposta IPT è l’acquisto di un veicolo da registrarsi al PRA per il rilascio del certificato di proprietà. Sono soggette all’imposta le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, richieste al P.R.A. ai sensi dell’art. 5 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, dell’art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli articoli n. 2683 e successivi del codice civile, nonché tutte le formalità basate sui titoli destinati alla pubblicità nel P.R.A.

ESCLUSIONE DALL’OGGETTO D’IMPOSTA

Non è dovuta l’imposta sugli atti relativi a motocicli di qualunque tipo (dm 435/1998).

Fanno eccezione, quindi rientrano nel presupposto impositiva i motocicli:

- che abbiano superato il trentesimo anno dalla loro costruzione;
- di particolare interesse storico e collezionistico (art. 63 della legge n. 342 del 2000).

SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA

Soggetto passivo dell’imposta è l’acquirente del veicolo o il soggetto nell’interesse del quale viene compiuta l’iscrizione, la trascrizione o l’annotazione presso il P.R.A.

TARIFFE

Le tariffe stabiliscono le misure dell’ imposta per tipo e potenza dei veicoli. Le tariffe sono fissate con Decreto dal Ministero delle Finanze. L’ultimo decreto risale al 1998.

Il grosso del gettito IPT avviene tramite l’attività commerciale (esente in acquisto e con pagamento in misura fissa alla vendita) che si aggira sui 2/3 del gettito complessivo e la vendita fra privati, le altre tipologie di tariffe hanno del tutto un impatto marginale.

MANOVRA TARIFFARIA AUMENTO MASSIMO

Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura base delle singole tariffe fino ad un massimo di + 30%.

MANCATA APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

AUMENTO DELLE TARIFFE IN CORSO D’ANNO

Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell’esercizio le eventuali differenze d’imposta dovute devono essere corrisposte dal soggetto passivo entro 60 giorni dalla richiesta. I versamenti integrativi non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.

CRITICITA’

L’IPT basa il suo presupposto sulla presentazione della formalità al PRA.

I dati pertanto non sono in possesso diretto dell’ente impositore (specialmente nel caso di concessione di esenzioni o agevolazioni d’imposta)

Le province sono pertanto:

- da una parte, i titolari giuridici dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) e quindi sono anche i soggetti deputati al controllo attivo e puntuale di tale tributo, compreso il recupero dell'imposta evasa;
- dall'altra, proprio perché il presupposto della debenza dell'imposta si basa sulla presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico hanno serie difficoltà a disporre degli archivi e della documentazione necessaria a permettere una puntuale verifica dell'imposta.

Tutto questo viene ulteriormente complicato dall'esistenza di archivi alla base del potenziale controllo gestiti da enti diversi, spesso non in dialogo fra loro. Fino ad oggi la gestione dell'imposta è stata affidata a trattativa, mediante convenzione, all'ACI; in tal caso, pare opportuno che nel regolamento provinciale sia riportato esplicitamente che la Provincia possa effettuare, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

Per passare ad una più efficace lotta all'elusione/evasione fiscale in materia di fiscalità dell'auto cercando di identificare, mediante incrocio di più banche dati, i soggetti che potrebbero avere eluso od evaso l'imposta, occorre pianificare i possibili interventi per una comune attività di analisi e recupero coattivo d'imposta.

Occorre pertanto sinteticamente:

- creare un unico polo tributario per la lotta all'elusione e all'evasione fiscale in materia di tributi locali applicati da più enti pubblici diversi inerenti la circolazione dei veicoli;
- realizzare economie di scala tali da produrre economicità gestionali avvalendosi di un unico soggetto esterno che incroci i flussi informatici delle diverse banche dati.
- produrre uno studio di fattibilità relativo alla possibile gestione dell'IPT nelle forme di cui al comma 5, dell'art. 52 del Dlgs 446/1997.

TARIFFE APPROVATE dalla Provincia di Torino

La Provincia di Torino ha approvato apposito regolamento IPT con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 471-150446 del 06/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le tariffe della Provincia di Torino permangono fissate, fin dall'anno finanziario 2007, in:

- + 20% rispetto al DM 435/1998 per gli atti soggetti ad IVA.
- + 30% rispetto al DM 435/1998 per quanto riguarda gli altri atti.

Deliberazione di G.P. 13 novembre 2009, N. 40110/2009.

CONSIDERAZIONI:

La crisi finanziaria del 2008 ha investito in modo diretto il mercato dell'auto la prima parte dell'anno 2009. Il monitoraggio degli ultimi mesi hanno registrato una prima timida ripresa del mercato del mercato dell'auto.

Si stima una progressiva graduale ripresa del mercato, basata soprattutto sull'aumento delle trascrizioni sui veicoli usati e sulla possibile reintroduzione dell'incentivazione alla rottamazione per i veicoli nuovi nell'arco del triennio.

Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
€60.920.000,00	€63.000.000,00	€64.000.000,00

Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore – RC AUTO


NORMATIVA BASE

Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (meglio conosciuta come "RCA"), esclusi i ciclomotori, è attribuito alle province (Art. 60, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446).

Misura del gettito RCA

L'imposta sui premi assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli è pari al 12,50% (Art. 1 bis, Legge 29/10/1961, n. 1216).

RISULTANTE




nella polizza di assicurazione al momento del suo rilascio o rinnovo.

Attribuzione del gettito RCA

Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, è attribuito alle province. (ART. 60, Dlgs 15/12/1997, n. 446).

OGGETTO DEL GETTITO



veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

Competenza territoriale del gettito RCA

Il gettito è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti.

La competenza territoriale è quella risultante nella polizza di assicurazione al momento del suo rilascio o rinnovo.


Nel caso di mancata trascrizione al PRA La competenza territoriale è attribuita alle province nelle quali risiede l'intestatario della carta di circolazione.

A QUALI PROVINCE spetta

dove hanno sede i pubblici registri in cui SONO ISCRITTI I VEICOLI A MOTORE.

dove risiede l'intestatario della carta di circolazione per le macchine agricole

MODALITA' DI INCASSO RCA



Entro mese solare successivo

Entro il 27 del mese (x riscossioni gg.1-16)

Compito delle assicurazioni in ambito di riversamento RCA

GLI ASSICURATORI che incassano le polizze RCA sono tenuti a:


- Scorporare dal totale delle imposte dovute sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare l'importo dell'imposta relativa ai premi ed accessori contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e delle macchine agricole ed effettuare (ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216) distinti versamenti a favore di ogni provincia interessata, utilizzando il modello di pagamento F23 o il bollettino di conto corrente postale. In caso di pagamento presso gli sportelli bancari, questi sono tenuti, entro il terzo giorno lavorativo successivo, a trasmettere al competente Concessionario della Riscossione il flusso riepilogativo sintetico per codice tributo delle riscossioni effettuate (artt. 2-3, Decreto Ministero delle Finanze, 14 dicembre 1998, n. 457).
- Per effettuare i distinti versamenti per provincia è istituito apposito codice tributo - 529T. (artt. 2-3, Decreto Ministero delle Finanze, 14 dicembre 1998, n. 457).
- Versare entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare al competente concessionario della riscossione, salvo per quelli relativi al mese di novembre che debbono essere versati entro il 20 dicembre successivo (art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216).
- Presentare entro il 31 maggio di ciascun anno all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, secondo le risultanze del registro medesimo (art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216).

Compito mensile delle ASSICURAZIONI

Scorporare dal totale delle imposte dovute sui premi incassati in ciascun mese solare l'importo del gettito provinciale.

Effettuare distinti versamenti a favore di ogni provincia nella quale hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o di residenza dell'intestatario.

Modalità di effettuazione dei versamenti



Con apposito CODICE TRIBUTO

Compito del concessionario della riscossione in materia di RCA

IL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE a sua volta:

- Accredita le somme rimosse direttamente ai tesorieri delle province destinatarie del gettito (art. 4, Decreto Ministero delle Finanze, 14 dicembre 1998, n. 457).
- Riversa gli incassi delle somme rimosse per conto della provincia:
 - entro il giorno ventisette di ciascun mese, per le somme rimosse dall'uno al quindici dello stesso mese;
 - entro il giorno dodici di ciascun mese, per le somme rimosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente (art. 9, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237).
- Comunica all'anagrafe tributaria i dati dei versamenti eseguiti, distinti per codice tributo relativo a ciascuna provincia secondo i principi dell'art.4, comma 4, Dlgs 237/1997 (art. 4, Decreto Ministero delle Finanze, 14 dicembre 1998, n. 457).

La comunicazione consiste nell'obbligo di trasmettere mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale

vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari (articolo 4, comma 4, DLgs 9 luglio 1997, n. 237).

Compito del
CONCESSIONARIO
della RISCOSSIONE

ACCREDITARE, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, le somme riscosse direttamente AI TESORIERI DELLE PROVINCE destinatarie del gettito
COMUNICARE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA i dati dei versamenti eseguiti, distinti per codice tributo relativo a ciascuna provincia.
INVIARE MENSILMENTE alle autorità competenti i relativi ALLEGATI ESPLICATIVI
Eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto

CRITICITA' gestionali RCA

Il Legislatore ha previsto che i concessionari della riscossione debbano provvedere mensilmente, con riferimento all'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, ad inviare alle autorità competenti i relativi allegati esplicativi (articolo 53, comma 22, Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

La lettura fatta sino ad ora del comma succitato è andata nella direzione di ritenere che la frase "alle autorità competenti" fosse da intendersi come riferita al titolare giuridico del tributo e non a chi ne riceve un semplice gettito.

Attualmente le Province ricevono le informazioni relative ai pagamenti effettuati dalle società assicuratrici solo da rapporti del tesoriere provinciale sui flussi di cassa che registrano i versamenti dei concessionari incaricati. Le informazioni date dai concessionari sono poi a loro volta fornite in modo parziale e non sistematico.

Di conseguenza le Province non hanno elementi sufficienti per effettuare previsioni di entrata attendibili e valutare la coerenza del gettito effettivamente spettante con quanto effettivamente incassato.

Per poter effettuare una prima parvenza di gestione attiva del gettito RCA da parte delle province sul monitoraggio della possibile elusione/evasione parziale d'imposta, occorre:

- Innanzitutto, poter disporre dei dati che le Assicurazioni e i Concessionari della Riscossione comunicano al titolare giuridico dell'imposta (Erario). Il tutto in piena analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 152 della Finanziaria 2007, che stabilisce i termini e le modalità di trasmissione agli enti locali interessati, da parte dell'Agenzia delle Dogane, dei dati inerenti l'addizionale provinciale dell'imposta sull'energia elettrica, desumibili dalle dichiarazioni di consumo presentate all'Agenzia stessa da parte dei soggetti operanti sul mercato dell'energia.
- Quindi, poter ricevere informaticamente i dati analitici di ogni singolo versamento.
- Infine, nel caso di elusione manifesta successivamente riscontrata, capire su chi verterà fra provincia ed erario, la titolarità ad iniziare le procedure di recupero coattivo (emissione di atto d'accertamento, irrogazione delle sanzioni, possibile successiva iscrizione a ruolo coattivo).

CONSIDERAZIONI:

Il flusso del gettito d'imposta relativo alla R.C. auto, nel corso degli anni, ha certamente dimostrato qualche incongruenza legata soprattutto alla mancanza di una adeguata forma di possibile monitoraggio dell'entrata stessa, questo perché la Provincia non è il titolare giuridico dell'imposizione ma solo un beneficiario del gettito.

L'attuale crisi economica mondiale e la tendenza alla diversificazione delle polizza RCAuto su nuove piattaforme on line, con evidenti riduzioni di costo, ha come conseguenza il fatto che le previsioni d'incasso non possano registrare che timidi incrementi sul prossimo anno.

Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
€72.000.000,00	€74.000.000,00	€ 75.000.000,00

INCASSO RCAUTO A COMPENSAZIONE FONDI ERARIALI

Il Legislatore prevede che i trasferimenti alle province siano decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (art.10, comma 11 legge 13 maggio 1999, n. 133). La Circolare F.L, 22 luglio 2002 n.18 del Ministero dell'Interno - Dipartimento affari interni e territoriali -Direzione centrale Finanza locale prevede'esatta ripartizione.

Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
€8.026.404,00	€8.026.404,00	€8.026.404,00

Tributo per l'esercizio delle Funzioni di Tutela, protezione ed igiene Dell'Ambiente (T.E.F.A. – art. 19, Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 prevede l'istituzione del "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente".
- Il Tributo ambientale rimane in vigore anche a seguito dell'introduzione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.i.a. – "Tariffa Ronchi") di cui al D.Lgs. n. 22/97, laddove al comma 17 si stabilisce che "è fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92";
- La circolare ministeriale del 21.05.1999, n. 111/E chiarisce inoltre che il tributo ambientale costituisce un'entrata tributaria e pertanto resta disciplinato, salvo eventuale intervento legislativo, dalla normativa sulla tassa sullo smaltimento dei rifiuti anche nel caso che questa sia sostituita dalla tariffa "Ronchi";
- La paventata possibile abrogazione del tributo ambientale prevista dal Decreto Ambientale (art. 264 comma 1, lett. n, Dlgs 152/2006) applicabile solo nel caso di entrata in vigore della parte quarta del decreto stesso, è venuta meno per effetto dell'art. 2, comma 44, del Dlgs 4/2008; il quale ha sancito l'applicazione del tributo senza soluzione di continuità.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL TEFA:

Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

Il TEFA, date le caratteristiche normative volute dal Legislatore, è un tributo incassato dai singoli Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TIA).

Caratteristiche del TEFA

- Le norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni sono quelle previste per la TARSU/TIA comunale.
- **È commisurato** alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
- **È liquidato e iscritto a ruolo** dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
- Per le attività di cui sopra, la provincia impositrice deve riconoscere al comune una commissione pari allo 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
- **L'ammontare del tributo, riscosso in uno** alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia.

RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

Il Legislatore ha posto a carico dei Comuni l'onere di liquidare ed iscrivere a ruolo il tributo stesso contestualmente alla Tarsu con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni (art. 19, comma 5, del D.lgs. n° 504/1992).

RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARIO UNICO

Il tributo è riscosso contestualmente alla Tassa –Tariffa (comma 5, art. 19, del D.Lgs. n. 504/92). Ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del D.lgs. n° 504/1992, al tributo riscosso deve essere dedotta la corrispondente quota del compenso della riscossione e viene versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della Provincia nei termini e secondo le modalità previste dal D.lgs. n° 112/1999.

RISCOSSIONE DIRETTA SENZA CONCESSIONARIO UNICO

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n° 446 del 15.12.1997, il Legislatore attribuisce ai Comuni, attraverso la potestà regolamentare, la facoltà di scegliere le modalità di gestione delle proprie entrate; la suddetta potestà regolamentare viene, sempre più spesso, esercitata dai Comuni per passare alla riscossione diretta della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (T.a.r.s.u.), di cui al Titolo III del D.lgs. n° 507/1993, e della Tariffa di Igiene Ambientale (T.i.a. – “Tariffa Ronchi”), di cui all'art. 49 del D.lgs. n° 22/1997.

L'evoluzione della T.a.r.s.u in Tariffa Ronchi (T.i.a.), in quanto ritenuta come una fase del più ampio servizio di gestione dei rifiuti, sta comportando in numerose realtà, una gestione diretta basata su due modalità:

- a) riscossione gestita direttamente dal Comune;
- b) riscossione esternalizzata a soggetto terzo (Società affidatarie del servizio rifiuti).

Conseguentemente, l'obbligo dell'incasso e del riversamento all'Ente Provincia del suddetto Tributo Ambientale diventa competenza del soggetto a cui è affidata la riscossione ovvero del Comune medesimo.

In entrambi i casi la riscossione diretta comporta una gestione svincolata dal Concessionario del Servizio Nazionale della Riscossione e dalle sue tempistiche di riversamento.

AGGI SULLA RISCOSSIONE

Sempre l'articolo 19 della legge 504/1992 prevede due tipi di remunerazione:

- una commissione al Comune dello 0,30 % sulle somme rimosse senza importi minimi e massimi (comma 4 del succitato articolo);
- un compenso al concessionario sulla riscossione effettuata (comma 7 del succitato articolo) secondo quanto previsto dall' art.17 comma 1 D.Lgs 112/99.

L'articolo 17 del D.Lgs. 13.04.1999, n° 112 succitato prevede unicamente la remunerazione dell'attività svolta dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, con un aggio sulle somme iscritte a ruolo rimosse (aggio determinato dall'articolo 82 del D.M. 4.08.2000). La differenza fra Concessionario unico della riscossione e non, fino all'entrata in vigore della nuova legge sul concessionario nazionale della riscossione , sta nel fatto che: il primo agisce, nella riscossione, tramite il CNC (consorzio nazionale dei concessionari) al quale viene inviato il ruolo; il secondo invia direttamente gli avvisi di pagamenti.

PROBLEMATICHE GESTIONALI

Aggi eventuali da riconoscere

Diversi Comuni sono passati in gestione diretta del tributo sotto varie forme (diretta pura con riscossione su conto corrente postale, diretta tramite una convenzione con una società non concessionaria) con convenzioni diverse sia nei contenuti del rapporto, sia nella modulazione degli aggi.

- La prima questione è quale sia la remunerazione che una Provincia deve riconoscere al soggetto che riscuote direttamente considerando che il Legislatore non prevede nulla al riguardo;

- La seconda questione è con quale tempistica, in caso di gestione diretta, il soggetto riscuotitore debba riversare il dovuto alla Provincia.

Vigenza del TEFA a seguito della futura nuova tariffa del Decreto Ambientale

Il TEFA, come noto, è il tributo provinciale incassato in uno con la TARSU comunale e rimane in vigore anche con l'applicazione della tariffa Ronchi (TIA) comunale. La nuova tariffa prevista all'art. 238 del Decreto Ambientale 162/2006, cassa sia la vecchia Tarsu che la vecchia TIA ma non riporta più l'estensione al TEFA provinciale. Occorrerebbe pertanto proporre un intervento normativo nel quale si espliciti che venga fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (TEFA) anche al momento dell'entrata in vigore della nuova tariffa.

La tariffa della Provincia di Torino è fissata dall'anno finanziario 1996: nella misura del al 5% della tassa / tariffa sui rifiuti solidi urbani comunali.

Deliberazione di G.P. del 26/10/1995 N.28-177791/1995.

Previsioni

Il TEFA per come è attualmente strutturato è di fatto un tributo a gestione indiretta che soggiace alla diverse tempistiche di incasso della tassa rifiuti/tariffa Ronchi dei singoli comuni. Occorre inoltre ricordare che il Legislatore ha attribuito ai Comuni, attraverso la potestà regolamentare, la facoltà anche di scegliere le modalità di gestione delle proprie entrate; tale potestà regolamentare è stata esercitata da numerosi Comuni compresi nell'ambito territoriale di questa Provincia per la riscossione diretta della TARSU/TIA. Si sono constatate l'emergere di nuove e diverse situazioni gestionali: Comuni che si avvalgono del servizio nazionale dei concessionari della riscossione (Dlgs 112/1999); Comuni che gestiscono direttamente la Tariffa; Comuni che non si avvalgono del servizio nazionale dei concessionari della riscossione, ma esternalizzano a società affidatarie il servizio. L'obbligo dell'incasso e del riversamento all'Ente Provincia del suddetto Tributo Ambientale diventa, allora, competenza del soggetto affidatario della gestione della Tariffa.

Deliberazione di G.P. 13 novembre 2009, N. 40110/2009

CONSIDERAZIONI:

il TEFA, a causa della sua strutturazione, di tributo correlato all'incasso di un altro, ha una difficoltà intrinseca previsionale. La provincia però in un'ottica di gestione attiva delle proprie entrate è in costante in contatto con i 315 comuni e/o loro consorzi di gestione per conoscere i versamenti, gli elenchi o i ruoli emessi e quelli in corso di emissione in materia di tarsu/tia comunale. Su tale previsione si adotta un criterio prudenziale che ipotizza un accertamento presuntivo dell'85/90% dei ruoli/liste emessi dai comuni. I dati del 2010 sono sostanzialmente in linea con il 2009 con un lieve incremento in relazione anche al graduale passaggio da tassa a tariffa.

Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
€13.400.000,00	€14.500.000,00	€15.500.000,00

Addizionale all'Imposta erariale sul Consumo di Energia Elettrica in locali diversi dalle abitazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:


D.L.	28 novembre 1988	n. 511	(art. 6).
D.L.	30 settembre 1989	n. 332	(art. 4).
Circ.	17 dicembre 1991	n. 366	
DLgs.	26 ottobre 1995	n. 504	(artt. 3 -14 - 16 - da 52 a 60).
D.M.	12 dicembre 1996	n. 689	(1 - 6).
Dlgs.	16 marzo 1999	n. 79	(artt. 1- 2).
L.	13 maggio 1999	n. 133	(art. 10).
L.	23 dicembre 2000	n. 388	(art. 28).
L.	27 dicembre 2006	n. 296	(art.1, commi 152-153)
Dlgs.	2 febbraio 2007	n. 26	

PRESUPPOSTI:

Il Legislatore ha attribuito alle province, nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, un'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica **per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze**, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.

RIVERSAMENTO :

L'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese viene riversata:



IMPORTO BASE DELL'ADDIZIONALE:

tariffa	BASE
Per 1.000 Kwh	9,30 euro

MANOVRA TARIFFARIA:

Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera e), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

tariffa	MASSIMA
Per 1.000 Kwh	11,40 euro

DEBENZA DELL'ADDIZIONALE

L'addizionale è dovuta:

- *al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali*, dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise;
- *al momento del suo consumo*, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio.

SOGGETTI PASSIVI dell'accisa - Cauzione

1. i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali; denominati "venditori";
2. gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
3. i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW (non di competenza dell'addizionale).

Su richiesta all'Agenzia delle dogane possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

4. i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW (non di competenza dell'addizionale).;
5. i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

Tutti i soggetti di cui sopra devono prestare all'Agenzia delle Dogane una cauzione sul pagamento dell'accisa in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua.

DICHIARAZIONE ANNUALE dei soggetti passivi

I soggetti passivi presentano, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, all'Agenzia delle Dogane una dichiarazione di consumo annuale, contenente: oltre alle indicazioni relative alla società, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo ad ogni mese solare nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione, compresa l'addizionale versata direttamente alla provincia.

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE

Sono esenti dal pagamento dell'addizionale i consumi per:

- **l'illuminazione pubblica;**
- l'esercizio delle **attività di produzione, trasporto e distribuzione** di energia elettrica.

PAGAMENTO DELL'ACCISA E DELL'ADDIZIONALE

L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.

Il pagamento è effettuato:

- *in RATE DI ACCONTO MENSILI;*
- *da versare entro il GIORNO 16 DI CIASCUN MESE (per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20).*
- *Calcolate SULLA BASE DEI CONSUMI DELL'ANNO PRECEDENTE/12.*

CONGUAGLIO A CREDITO/DEBITO

La differenza fra quanto versato in acconto per un anno (calcolato sulla base dei consumi dell'anno precedente/12) e quanto effettivamente dovuto viene CONGUAGLIATO **entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.**

16 marzo anno (X+1):

acconto versato nell'anno X [calcolato sulla base dei consumi effettivi anno (X-1)]	-	Dovuto effettivo per anno X	= conguaglio + verso Provincia; = conguaglio - verso Provincia.
---	---	-----------------------------	--

Le somme eventualmente versate in più del dovuto (conguagli negativi verso la Provincia) sono detratte dai successivi versamenti d' acconto.

La tariffa della Provincia di Torino è fissata dall'anno finanziario 2007 in:

€11,36 per mille kWh - Deliberazione di G.P. 13 novembre 2009, N. 40110/2009.

Le previsioni sono :

Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
€27.300.000,00	€32.800.000,00	€33.300.000,00

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO

Il tributo in questione è un tributo la cui titolarità giuridica è in carico alla Regione Piemonte e di cui la stessa ha delegato alle varie Province Piemontesi le modalità di accertamento e riscossione. Sul gettito incassato dalla Provincia, la stessa trattiene il 10% e riversa il restante 90% alla Regione. Il versamento del tributo annuo viene suddiviso in quattro versamenti periodici a carattere trimestrale, con riversamento effettivo entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

L'imposta trova pertanto la sua concreta applicazione secondo le misure stabilite dalla norma e dalla direttive attuative del titolare giuridico del tributo, che in questo caso è la Regione Piemonte.

OGGETTO DEL TRIBUTO E SOGGETTO PASSIVO

Ai sensi dell'art. 3, commi 24-41 della Legge n. 549/1995 e della L.R. n. 39/1996, il Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi si applica ai rifiuti conferiti in discarica ed è dovuto dal gestore dell'attività di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

TARIFFE

L'art. 5 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14, Legge finanziaria per l'anno 2006, ha stabilito l'ammontare delle tariffe del tributo speciale per conferimento dei rifiuti nelle discariche con decorrenza 1° gennaio 2007.

La Giunta della Regione Piemonte, con propria deliberazione 23 ottobre 2006, n. 12-4088 ha approvato lo schema tipo di dichiarazione annuale nella cui Legenda sono meglio specificate le tariffe €/kg del tributo a seconda della tipologia del rifiuto.

TERMINE DI VERSAMENTO E MODALITÀ

Entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito il tributo è versato alla Provincia competente per territorio.

I versamenti si considerano tempestivamente effettuati quando pervengono nella disponibilità di cassa della Provincia entro i suddetti termini.

Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato oltre agli interessi moratori (art. 8, L.R. n. 39/1996). Fino a quando non sia stata constatata la violazione e comunque non siano iniziati controlli o altre attività amministrative di accertamento il soggetto passivo può ravvedersi secondo quanto previsto dall'art. 13, D.lgs. n. 472/1997 (con il beneficio di pagare una sanzione in misura ridotta).

RIFIUTI URBANI

In relazione alla determinazione del tributo speciale dovuto per i rifiuti urbani, si evidenzia che la Regione Piemonte con propria deliberazione 17 settembre 2007, n. 61-6925, ha individuato la

procedura per la verifica delle caratteristiche dei rifiuti urbani sottoposti a trattamento come definiti dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili (lettere E1 ed E2 dello schema di dichiarazione); in particolare, il punto 4 stabilisce:

- a) per la trasmissione dei dati sui rifiuti urbani indifferenziati avviati a smaltimento, finalizzati alla determinazione dell'importo del tributo, deve essere utilizzato il sistema di rilevamento in rete attualmente adottato dalla Regione Piemonte, dalle Province piemontesi e dai Consorzi (sistema operativo in RUPAR). Il calcolo finalizzato alla quantificazione dei rifiuti urbani indifferenziati avviati a smaltimento deve tener conto di tutte le frazioni di rifiuti raccolte separatamente ed avviate ugualmente in discarica, così come definito dalla D.G.R. del 10 luglio 2000 n. 43-435 e dalla D.G.R. del 23 dicembre 2003 n. 48-11386;
- b) i Consorzi, utilizzando l'apposita sezione di tale sistema che la Regione Piemonte mette a loro disposizione, comunicano, sotto la propria responsabilità ed in tempo utile affinché il soggetto gestore della discarica possa provvedere al pagamento del tributo relativo al quarto trimestre, quanto segue:
 - i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati prodotti a livello comunale nell'anno precedente inviati direttamente in discarica;
 - i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati prodotti a livello comunale nell'anno precedente inviati in impianti di trattamento meccanico - biologico ed in impianti di incenerimento;
- c) per il calcolo della frazione pro capite avviata direttamente in discarica deve essere utilizzato l'ultimo dato reso disponibile dall'ISTAT, relativo agli abitanti residenti. Per ciò che riguarda la popolazione del Comune di Torino deve essere utilizzato l'ultimo dato ISTAT relativo agli abitanti residenti di Torino, tenendo conto, tuttavia, della mobilità che insiste sulla città. Sulla base di studi di settore (GTT 2004 e IRES 2006), tale mobilità viene quantificata in 300.000 unità pendolari giornaliere. In considerazione dell'incidenza di tali unità pendolari sulla produzione complessiva dei rifiuti urbani, si può valutare in 200.000 il numero di abitanti da aggiungere agli abitanti residenti di Torino.
- d) il gestore della discarica contestualmente alla presentazione della scheda, approvata con la D.G.R. n. 12-4088 del 23 ottobre 2006, relativa alla dichiarazione annuale per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, presenta:
 - una dichiarazione redatta sulla base dello schema tipo di cui all'allegato 2 della deliberazione, contenente il dettaglio, per ciascun comune conferente, della quantità e della tipologia dei rifiuti conferiti in discarica con l'importo del relativo tributo;
 - copia dei dati messi a disposizione dal Consorzio, relativi ai rifiuti inviati direttamente in discarica, in impianti di trattamento meccanico-biologico ed in impianti di incenerimento;

L'art. 5, c. 1-2, della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie, ha individuato le modalità di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti ed in particolare ha stabilito, unicamente per i suddetti rifiuti urbani che:

- E' data facoltà ai gestori delle discariche di versare, in regime di acconto, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nella misura minima pari a euro 0,00517 di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) salvo conguaglio da effettuarsi con il versamento a saldo del quarto trimestre.
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, al cui conseguimento è subordinato in ogni caso il pagamento del tributo nella misura minima di cui al comma 1, non comporta l'applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento dei primi tre trimestri.

DICHIARAZIONE ANNUALE

Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno i gestori dell'attività di stoccaggio definitivo presentano la dichiarazione annuale di cui all'art. 5 della L.R. n. 39/1996.

La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di conferimenti-utilizzo dell'impianto. Per l'omessa, infedele o tardata presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal € 103,00 ad €516,00 (art. 3, comma 31, L. n. 549/1995 ed artt. 5-8, L.R. n. 39/1996).

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PER GLI SCARTI E SOVVALLI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI RECUPERO

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 39/1996 la Regione Piemonte ha individuato le caratteristiche che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti devono possedere e le percentuali minime di recupero che devono essere raggiunte al fine di beneficiare del pagamento in misura ridotta del Tributo speciale per gli scarti e sovvalli provenienti dall'attività di recupero e conferiti in discarica (D.G.R. n. 24-5880/2002, n. 61-8032/2002, n. 65-10232/2003)

I suddetti impianti devono presentare domanda alla Provincia di competenza secondo lo schema allegato alla citata D.G.R. n. 24-5880/2002 entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è stato istituito dall'art. 3, commi 24- 41, legge n° 549/95 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", con decorrenza 1° gennaio 1996. Il tributo è dovuto alla Regione; una quota pari al 10% di esso spetta alle Province nel cui territorio è situata la discarica (art. 3 comma 27 L. 549/95).

Sono tenuti al pagamento dell'imposta:

- il gestore dell'attività di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento;
- il gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.
- l'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, che è tenuto in solido al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla Amministrazione provinciale competente per territorio quale delegata dalla Regione e, per conoscenza, alla Regione stessa, prima della constatazione delle violazioni di legge.

CONSIDERAZIONI:

Le previsioni sono in diminuzione rispetto agli anni pregressi per la riduzione del costo a tonnellata correlato ad una attenta politica di riciclo dei rifiuti.

GETTITO TRIBUTO	%	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Provincia di Torino	10%	€ 480.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Regione Piemonte	90%	€4.320.000,00	€3.600.000,00	€3.600.000,00
TOTALE	100%	€4.802.010,00	€4.002.011,00	€4.002.012,00

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PROVINCE SUI RIFIUTI COLLOCATI IN DISCARICA

(comma 6, art. 16, L.R. 24/2002 e art. L.R. 2/2003)

La Regione Piemonte ha stabilito che alla provincia sede dell'impianto debba essere corrisposto un contributo annuo da parte dei gestori degli impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (con esclusione dei rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi).

OGGETTO DEL TRIBUTO E SOGGETTO PASSIVO

Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.R. n. 24/2002 il contributo sui rifiuti è dovuto dai gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi.

TARIFFE

Contributo pari ad €0,25 ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di gestione dei rifiuti.

TERMINE DI VERSAMENTO E MODALITÀ

Entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito il contributo è versato alla Provincia competente per territorio.

I versamenti si considerano tempestivamente effettuati quando pervengono nella disponibilità di cassa della Provincia entro i suddetti termini. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento sono dovuti gli interessi di mora.

DICHIARAZIONE ANNUALE

Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno i soggetti passivi presentano la dichiarazione annuale secondo uno schema tipo inviato dalla Provincia di Torino .

Le previsioni tengono conto dell'andamento del tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani

Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
€2.300.000,00	€2.300.000,00	€2.200.000,00

2.2.1 Contributi e trasferimenti correnti

2.2.1.1 Analisi delle risorse più significative: Contributi e trasferimenti correnti (importi in euro)							
Entrate	Trend storico			Programmazione Pluriennale			Scostamento col.4 rispetto col.3
				Previsione bilancio annuale anno 2010	anno 2011	anno 2012	
	anno 2007	anno 2008	anno 2009				
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.681.495,18	7.178.366,11	3.310.453,00	2.408.306,00	2.350.777,00	2.350.777,00	-27,25
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	119.359.504,59	144.648.651,53	207.743.961,00	153.042.887,00	136.891.918,00	123.391.918,00	-26,33
Contributi e transf. dalla Regione per funzioni delegate	39.436.396,83	44.877.266,98	45.419.847,00	44.983.413,00	45.023.413,00	45.023.413,00	-0,96
Contributi e transf. da parte di org. comunitari e internazionali	5.480.977,09	17.699.157,67	27.880.647,00	13.479.873,00	25.000,00	25.000,00	-51,65
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	2.383.364,84	3.050.294,62	8.099.014,00	8.855.896,00	2.854.330,00	2.854.330,00	9,35

Trasferimenti erariali

Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva riduzione dei trasferimenti erariali compensati dal maggior gettito derivante dalle imposte provinciali locali (IPT – Addizionale Energia Elettrica – RCA – Compartecipazione IRPEF).

I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'Interno a favore delle province siano diminuite ai sensi dell'art. 2, comma 31, legge 244/2007 e dell'art.61, comma 11, Legge 133/2008. Per la Provincia di Torino, le riduzioni sono state: euro 2.416.473,74 e euro 1.796.131,73.

Inoltre, nei confronti degli enti locali, per i quali a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni su richiamate, al completamento delle riduzioni si provvede all'atto delle devoluzioni alle stesse province del gettito dell'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati a ciascuna provincia dal Ministero dell'Interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al capitolo pertinente.

Sui fondi erariali annui per la Provincia di Torino (fondi: ordinario – consolidato – perequativo – sviluppo investimenti e funzioni trasferite) vengono applicate le seguenti detrazioni:

Euro 60.393.735,20	relativi all'Imposta sulle Assicurazioni R.C.Auto. - importo incassato nel 1999 rispetto all'anno precedente al netto dell'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nel 1999, comunicato dal Ministero delle Finanze al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
Euro 22.749.229,64	relativi alla ex IET ora Imposta Provinciale di Trascrizione - importo

	previsto per il 1999 ripartito tra le province in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna imputabile, rettificabile sulla base dei dati definitivi del 1998 comunicati dal Ministero delle Finanze al Ministero dell'Interno.
Euro 19.734.370,50	per il passaggio allo Stato del personale scolastico tecnico ed ausiliario ATA in applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124

Il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 novembre 2003 attuativo dell'art. 31 della L. 289/2002, ha disciplinato i casi in cui non sia stato possibile operare, in tutto od in parte, riduzioni di trasferimenti erariali conseguenti a maggiori entrate o minori oneri.

Per la Provincia di Torino sugli anni pregressi (1999 – 2003):

- la quota anni 1999 –2002 da pagare, rateizzata in dieci anni dal 2003 , di euro 6.608.459,97 annui;

durata	anno	importo annuo
1	2003	€ 6.608.459,97
2	2004	€ 6.608.459,97
3	2005	€ 6.608.459,97
4	2006	€ 6.608.459,97
5	2007	€ 6.608.459,97
6	2008	€ 6.608.459,97
7	2009	€ 6.608.459,97
8	2010	€ 6.608.459,97
9	2011	€ 6.608.459,97
10	2012	€ 6.608.459,97
		€66.084.599,70

- la quota anno 2003 da pagare, rateizzata in dieci anni dal 2006, di euro 885.663,48 annui;

durata	anno	importo annuo
1	2006	€885.663,48
2	2007	€ 885.663,48
3	2008	€ 885.663,48
4	2009	€ 885.663,48
5	2010	€ 885.663,48
6	2011	€ 885.663,48
7	2012	€ 885.663,48
8	2013	€ 885.663,48
9	2014	€ 885.663,48
10	2015	€ 885.663,48
		€8.856.634,80

Dal 2004 lo Stato comunica periodicamente la quota da restituire di competenza di ogni anno.

B) TRASFERIMENTI REGIONALI

FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELLA LEGGE 59/1997

La Regione Piemonte ha dato attuazione all'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative nelle seguenti materie:

I) Funzioni trasferite alle Province in materia di trasporto pubblico locale

In materia di trasporto pubblico locale le funzioni da trasferire dallo Stato agli enti locali sono state determinate con il D.Lgs. 112/98 (agli artt. 81 e 105 comma 2 lett. a) e l'individuazione del riparto delle funzioni trasferite tra Regione ed enti locali è avvenuto con l'intervento sostitutivo del Governo operato con il D.Lgs. 345/98. Il relativo trasferimento delle risorse finanziarie è avvenuto con le deliberazioni della Giunta Regionale 15/11/98 con decorrenza 1/1/99 e con deliberazione Giunta Regionale 11/12/98. In base alle citate norme per l'anno 2010 si prevede un trasferimento di oltre 34 milioni di euro.

II) Funzioni trasferite alle Province in materia di Agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale

In materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, le funzioni da trasferire dallo Stato agli enti locali sono state determinate con il D.Lgs. 143/97 e l'individuazione del riparto delle funzioni trasferite tra Regione ed enti locali è avvenuto con l'intervento sostitutivo del Governo operato con il D.Lgs.60/98 e con la legge regione Piemonte 8/7/99 n. 17. Tale legge ha approvato il "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", disciplinando all'art. 10 il "Riparto dei fondi e programmi operativi annuali per l'esercizio delle funzioni conferite", stabilendo che:

1. *La Giunta regionale effettua il riparto, alle Province, dei fondi per l'esercizio delle funzioni conferite, distintamente per ogni intervento sulla base di criteri e parametri oggettivi.*
2. *Nella ripartizione delle disponibilità finanziarie si deve tenere conto anche del grado di utilizzo delle disponibilità assegnate negli anni precedenti.*
3. *La Giunta regionale effettua il riparto dei fondi alle Province, anche se provvisorio, entro il 30 settembre di ogni anno, per le attività dell'anno successivo.*

La Regione Piemonte ha inoltre emanato in materia le leggi n. 13/99 e n. 20/99. Il trasferimento delle risorse finanziarie è avvenuto con deliberazione della Giunta regionale 31/12/99 n. 3028905 con decorrenza 1/1/2000. In base a tale deliberazione per gli anni 2010, 2011, 2011, sono previsti trasferimenti di risorse dalla Regione pari ad oltre 6,2 milioni di euro annui, comprensivi delle spese di funzionamento (836.000 euro) e dei trasferimenti per il personale transitato nell'organico provinciale (circa 2.116 milioni di euro annui), nonché quelli inerenti specifici interventi di settore:

programma operativo provinciale in materia di agricoltura (L.R. 63/78)	€1.000.000,00
Quote latte	€ 29.300,00
Interventi nell'allevamento	€1.600.000,00
Interventi nell'allevamento anni pregressi	€ 300.000,00
Paniere prodotti tipici	€ 30.000,00
Opere infrastrutturali	€ 208.334,00
Realizzazione prodotti di promozione	€ 171.800,00

FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI: 44/2000 – 5/2001

Le principali funzioni oggetto delle norme richiamate, possono essere riassunte nelle seguenti materie:

- artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati;
- industria;
- miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere;
- valutazione di impatto ambientale;
- attività a rischio di incidente rilevante in campo ambientale;
- inquinamento atmosferico;
- inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- gestione rifiuti;
- energia;
- tutela delle acque;
- difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- prevenzione e previsione dei rischi naturali;
- lavori ed opere pubbliche;
- protezione civile;
- protezione natura,
- formazione professionale;
- polizia amministrativa;
- turismo, acque minerali e termali;
- edilizia residenziale pubblica;
- aree protette;
- trasporti;
- viabilità;
- servizi sociali;
- istruzione, edilizia scolastica e diritto allo studio universitario;
- beni, attività culturali e spettacolo;
- politiche giovanili.

L'adozione delle Leggi Regionali 44/2000 e 5/2001 ha dato concretamente l'avvio di funzioni in materia di ambiente, di risorse idriche, di trasporti, di energia, di turismo, di attività culturali, di formazione professionale, di edilizia scolastica minore integrando ed alcune volte assorbendo in una disciplina unitaria le materie oggetto di precedenti funzioni delegate e trasferite dalla stessa Regione.

A copertura di spese di funzionamento la Regione Piemonte trasferisce, senza vincoli di destinazione e a fronte di specifiche discipline e materie di settore, un ammontare annuo di €4.042.883,00.

Per quanto riguarda le altre risorse cosiddette "di settore" gli elementi attualmente a disposizione consentono di prevedere i seguenti importi:

▪ interventi in ambito culturale	€916.843,00
▪ Risorse Idriche	€390.130,00
▪ Protezione civile	€280.000,00

FUNZIONI TRASFERITE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LR.59/1997

Gli altri trasferimenti della Regione Piemonte, nel triennio 2010 – 2011 - 2012, fanno riferimento a funzioni attribuite o delegate precedentemente alla legge 59/97 tra le quali assumono particolare rilevanza il contributo in materia di esercizio dei compiti di vigilanza, tutela e gestione faunistico ambientale e per l'organizzazione dell'attività venatoria (L.R. 70/96, 77/81 e 17/99) per €280.000,00.

I Trasferimenti Regionali pur nella revisione generale della tipologia di trasferimenti alla luce delle Leggi 44/2000 e 5/2001 sono, per forza di cose, riportati sulla base degli andamenti storici. Occorre infatti rilevare la sfasatura temporale sussistente fra approvazione del bilancio provinciale e di quello regionale; all'atto della redazione della presente relazione non esistono, infatti, concreti riscontri di assegnazioni finanziarie comunicate dalla Regione (in contraddizione con i principi di programmazione generale contenuti nella legislazione contabile e finanziaria vigente).

2.2.3**Proventi Extratributari****2.2.3.1 Analisi delle risorse più significative proventi extra tributari. (importi in euro)**

Entrate	Trend storico			Programmazione Pluriennale		Scosta- mento col.4 rispetto col.3	
	anno 2007	anno 2008	anno 2009	Previsione bilancio annuale anno 2010	anno 2011		anno 2012
	1	2	3	4	5		6
Proventi dei servizi pubblici	1.577.306,96	1.645.808,19	2.868.600,00	2.733.300,00	2.633.300,00	2.643.300,00	-4,72
Proventi dei beni dell'ente	3.893.073,80	3.706.040,99	4.000.464,00	3.650.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	-8,76
Interessi su anticipazioni e crediti	3.835.376,70	3.699.136,05	4.407.000,00	4.610.400,00	5.055.400,00	4.990.400,00	4,62
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	4.088.553,68	4.286.235,83	5.100.000,00	5.000.000,00	5.700.000,00	5.800.000,00	-1,96
Proventi diversi	5.445.410,66	4.398.285,98	15.401.684,00	11.107.015,00	8.952.292,00	8.982.292,00	-27,88
TOTALE	18.839.721,80	17.735.507,04	31.777.748,00	27.100.715,00	25.685.992,00	25.760.992,00	-14,72

2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe determinate per i servizi stessi nel triennio.

Un'analisi quali - quantitativa degli utenti e delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, è contenuta nell'atto collegato ai documenti previsionali e programmatici 2010 - 2011.

Sono compresi tra i proventi di servizi pubblici le seguenti entrate:

Proventi dei diritti di Segreteria di cui alla legge 684/1992 e s.m.i.	€ 202.000,00
Proventi da sanzioni amministrative, ammende e oblazioni per violazioni a regolamenti provinciali e altre norme regolamentari o di legge	€1.037.000,00
Proventi derivanti da diritti di iscrizione annuali dovuti dalle imprese che effettuano operazioni di autosmaltimento o recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97	€ 290.000,00
Proventi derivanti dagli adempimenti previsti dal DPR 412/1993	€ 500,00

I servizi a domanda individuale, che comunque rappresentano per la Provincia un'attività limitata, sono:

utilizzi extrascolastici di impianti sportivi presso complessi scolastici	€220.000,00
utilizzo centro di soggiorno di Prà Catinat	€ 52.800,00

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale e' determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Vengono inclusi anche i beni del demanio, con specifica destinazione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.(art. 230, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267)

L'ultimo conto del patrimonio approvato è quello del Conto dell'anno 2008. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2008 è pari a: 1.747.594.588,96 euro.

Nel conto del Patrimonio sono stati iscritti nell'attivo le seguenti immobilizzazioni al netto del relativo fondo ammortamento, (in attuazione dell'ex art. 71 del D.Lgs. 77/95 ora art. 229 del D.lgs. 267/2000):

BENI	2008
BENI DEMANIALI	285.243.604,73
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	159.730.089,85
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	12.952.926,03
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	48.067.718,36
BENI MOBILI	13.268.121,71
DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	1.761.689,95
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	288.747.803,74

La redditività globale del patrimonio immobiliare disponibile (il solo suscettibile di rapporti locativi a favore di terzi) desunta dai proventi per locazioni ed affitti risente sostanzialmente della descritta destinazione patrimoniale, con difficoltà negli adeguamenti dei canoni e con l'obbligo dell'esecuzione di lavori manutentivi straordinari a carico della proprietà (con particolare riferimento alle norme di sicurezza).


COSAP

PRINCIPI

A fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione emesso dalla Provincia che consente ad un soggetto di occupare un determinato spazio od area pubblica di proprietà della Provincia stessa è previsto, per legge, il pagamento di un canone COSAP (o di un tributo, in questo caso denominato TOSAP).

Le modalità attuative della COSAP sono normate dall' art. 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e dal relativo regolamento provinciale (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 480-156259 del 27/10/1998 e successive modificazione ed integrazioni).

Con decorrenza 1° gennaio 1999 i comuni e le province, hanno la facoltà, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/1997, di disporre che l'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, venga assoggettata ad un canone, in alternativa alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.




E' discrezione dell'Ente locale decidere se istituire o meno il canone; tale potere conferito all'Ente è un potere permanente che non si consuma per non uso; allo stesso modo l'avvenuto esercizio del potere lascia integra la facoltà dell'Ente di abolire successivamente il canone e di istituirlo di nuovo.

L'art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446. Occorre sottolineare che le modificazioni introdotte dall'art. 18 della legge finanziaria, sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2000, e, pur riguardando direttamente la disciplina del Cosap, sono al contempo rilevanti anche in ordine alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap). L'art. 18 della Legge Finanziaria 2000 (488/1999) ha centrato l'attenzione sulle occupazioni che possono essere realizzate su spazi ed aree pubbliche - con cavi, condutture e qualsiasi altro manufatto - da parte delle aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle che svolgono attività strumentali degli stessi servizi.


OGGETTO

L'oggetto che sta alla base del presupposto di pagamento del canone è qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile della Provincia ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Il suolo pubblico, oggetto della concessione od autorizzazione deve pertanto essere utilizzato dal Concessionario per le finalità per cui è concesso e con le modalità e condizioni previste nell'atto stesso. E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo provinciale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.




I tratti di strada provinciale situati all'interno dei centri abitati sono di competenza di applicazione del canone solo nel caso in cui il centro abitato abbia una popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Con più di > 10.000 abitanti



Sono considerate di pertinenza comunale

Con meno di < 10.000 abitanti



Sono considerate di pertinenza provinciale

DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE

Per la medesima occupazione, va detratto dalla misura complessiva del COSAP l'importo di altri canoni previsti da diverse disposizioni di legge, quali ad esempio il canone di concessione per l'uso del suolo pubblico di cui all'art. 27 del Codice della Strada (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285) e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti in concreto dall'occupazione del suolo e del sottosuolo.

SOGGETTO PASSIVO

Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in base a tariffa determinata nel medesimo atto; in mancanza dell'atto, dall'occupante di fatto. Ogni occupazione o utilizzo di fatto del suolo pubblico priva degli atti di preventiva concessione o autorizzazione è da considerarsi abusiva. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E DURATA

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

Sono **PERMANENTI** le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss. modifiche ed integrazioni.

Sono TEMPORANEE le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.

CRITERI DI CALCOLO DEL COSAP

Per la determinazione del canone si prende come riferimento la tariffa che è determinata (salvo quanto disposto in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi). in base:

- alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
- all'entità dell'occupazione, in metri quadrati o lineari;
- al valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio economico imposto alla collettività per la rinuncia alla disponibilità del bene.

Le occupazioni permanenti del territorio provinciale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge; con un minimo di legge di attuali Euro 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il canone viene in questo caso calcolato:

(Numero complessivo delle relative utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale) * 20% (euro 0,77468 + istat x utenza [Comuni fino, <= , a 20.000 abitanti] o euro 0,64557 + istat x utenza [Comuni oltre, >, a 20.000 abitanti]).

Il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso di occupazione temporanea del suolo pubblico è consentito prevedere una maggiorazione relativa al rimborso di costi sostenuti per la manutenzione straordinaria per il ripristino del sedime stradale; tale maggiorazione deve esser commisurata agli effettivi costi di manutenzione e non può essere un valore fisso forfetario.

Le tariffe della Provincia di Torino sono immutate dall'anno finanziario 1999.

Deliberazione di G.P. del 4/11/2008 N. 51031/2008

Previsioni

Anno 2010	Anno 2011	Anno 2011
€920.000,00	€920.000,00	€920.000,00

TESORERIA

SERVIZIO DI TESORERIA- FONTE NORMATIVA

Ogni Ente Locale è obbligato a disporre di un servizio di tesoreria, affidato ad un Istituto bancario o ad altro soggetto previsto dalla normativa (art. 208 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267); Le norme che disciplinano la gestione del servizio di tesoreria, sono contenute nel Titolo V del Dlgs 267/2000 dall'art. 208 all'art. 226.

L'art. 210, comma 1, del Dlgs 267/2000 dispone l'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica, stabilite dal regolamento di contabilità.

L'art. 210, comma 2, del Dlgs 267/2000 stabilisce che il rapporto tra l'Ente locale ed il Tesoriere sia regolato da una convenzione deliberata dall'organo consiliare;

La Provincia è tenuta a depositare le proprie disponibilità liquide su depositi intestati all'Ente medesimo gestiti dal "Tesoriere" che ne è responsabile così previsto dagli articoli 209 e 211 del Dlgs 267/2000.

SISTEMA DI TESORERIA PROVINCIALE

Dal 1° marzo 2001 le province sono uscite dal sistema di tesoreria unica dei riversamenti totali in Banca d'Italia per essere assoggettate al sistema misto, con l'utilizzo della contabilità infruttifera per accogliere i soli trasferimenti erariali (art. 66, comma 11, legge n. 388/ 2000). Con la tesoreria mista le entrate proprie (definite per esclusione rispetto a quelle di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997) non sono più riversate in tesoreria provinciale dello Stato, ma rimangono nelle giacenze di cassa detenute presso il proprio tesoriere; resta invece acceso il conto speciale infruttifero per accogliere le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, nonché le entrate provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari (in conto capitale e/o in conto interessi) dello Stato. In ordine alla gerarchia, esistente in regime di tesoreria mista, tra le diverse tipologie di giacenze che compongono la cassa dell'ente, occorre far riferimento, alla circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 50 del 18 giugno 1998, di interpretazione e chiarimento del funzionamento del sistema introdotto dalla legge n. 720/1984, segnatamente rispetto all'ordine di utilizzo delle predette disponibilità di cassa da seguire da parte del tesoriere dell'ente locale; pertanto, in regime di tesoreria mista i pagamenti di spese (non correlate ad entrate vincolate) vanno imputati alle giacenze di cassa disponibili secondo il seguente ordine:

- fondi liberi nella cassa dell'ente (costituiti, ad esempio, dalle giacenze di cassa presenti sui conti correnti postali dell'ente);
- fondi provenienti da entrate proprie presso il tesoriere locale;
- fondi liberi (senza vincolo di destinazione) del conto fruttifero acceso presso la competente tesoreria provinciale;
- disponibilità liquide con vincolo di destinazione giacenti sul conto corrente di tesoreria locale (ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000);
- utilizzo delle giacenze vincolate presso la tesoreria unica (occorrerà fare ricorso alla anticipazione di tesoreria di cui all'art., 222 del D.Lgs. n. 267/2000, tenendo presente però che l'utilizzo per cassa di somme a destinazione vincolata blocca una quota corrispondente della medesima anticipazione).

Dal 1° gennaio 2009, in virtù dell'art. 77-quater della Legge 133/2008, tutti gli enti locali verranno assoggettati al citato sistema misto (circolare attuativa MEF: 26 novembre 2008, n. 33).

TESORIERE DELLA PROVINCIA DI TORINO

- **Fino al 31 dicembre 2009** il servizio di tesoreria della Provincia di Torino è affidato alla Banca Unicredit SpA; contratto n. rep. 8837, registrato a Torino il 30 gennaio 2004, al n. 584. La Tesoreria è dislocata presso l'Agazia 054 della Unicredit Banca S.p.A sita in Via Bogino n. 12/b 10123 a Torino. Il contratto è regolato dall'apposita convenzione di tesoreria, approvata dal Consiglio Provinciale del 15 luglio 2003, n. 169495.
- **A partire dal 1 gennaio 2010**, a seguito di apposita gara tenutasi a fine agosto, è stato aggiudicato il servizio di tesoreria per gli anni 2010 – 2014 alla Unicredit Banca S.p.A; il contratto è in corso di stipula.

Le nuove condizioni offerte sono sinteticamente le seguenti:

Sintesi	Criterio	Offerta presentata:
tasso attivo bancario	SPREAD	+ 0,12 p.p.a.

Sintesi	Criterio	Offerta presentata:
tasso passivo bancario	SPREAD	+ 0,00 p.p.a.

Sintesi	Criterio	Offerta presentata:
polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'ente	% + fisso	0 %(fino a 100.000 euro) Euro 0,00 (oltre 100.000 euro).

Sintesi	Criterio	Offerta presentata:
indebitamento di lungo periodo a favore dell'ente (offerta vincolante per il primo biennio) SPREAD	(DM 3 luglio 2009) Max. 135 p.p.a	130 p.p.a.

importi addebito compensi a carico dei beneficiari per commissione bancaria:

da	a	importo
€ -	€ 500,00	€ 0,00
€ 501,00	€ 2.500,00	€ 2,50
€ 2.501,00	€ 5.000,00	€ 3,50
€ 5.001,00	€10.000,00	€ 5,00
oltre	10.000 euro	€ 6,00

Sintesi	Criterio	Offerta presentata:
corresponsione all'ente di contributi e/o contratti di sponsorizzazione annui	Importo annuo complessivo	€ 25.000,00 annui

Sintesi	Criterio base d'offerta	offerta PRESENTATA	
		STESSO GRUPPO BANCARIO	ALTRE BANCHE
tempi di accredito ai beneficiari	giorni lavorativi	1 GIORNO	1 GIORNO

Sintesi	Criterio base d'offerta	offerta PRESENTATA	
		STESSO GRUPPO BANCARIO	ALTRE BANCHE
valuta riconosciuta ai beneficiari dopo i tempi di accredito	giorni effettivi	1 GIORNO	3 GIORNI

Per le restanti attività gestionali si rimanda alla convenzione.

2.2.4**Contributi e trasferimenti in conto capitale****2.2.4.1 Analisi delle risorse più significative contributi e trasferimenti c/capitale. (in euro)**

Entrate	Trend storico			Programmazione Pluriennale		Scosta- mento col.4 rispetto col.3	
	anno 2007	anno 2008	anno 2009	Previsione bilancio annuale anno 2010	anno 2011		anno 2012
	1	2	3	4	5		6
Alienazioni di beni patrimoniali	1.912.534,80	699.596,50	193.400,00	2.612.000,00	0,00	0,00	1.250,57
Trasferimenti di capitale dallo Stato	784.979,00	2.501.143,28	141.780,00	91.780,00	50.000,00	50.000,00	-35,27
Trasferimenti di capitale dalla Regione	13.189.118,69	15.078.241,82	89.680.501,00	15.749.068,00	55.509.612,00	22.003.265,00	-82,44
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	17.909,90	665.447,00	1.148.749,00	442.571,00	2.800.000,00	0,00	-61,47
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.836.416,28	1.837.352,39	1.130.000,00	130.000,00	1.000.000,00	0,00	-88,50
TOTALE	17.740.958,67	20.781.780,99	92.294.430,00	19.025.419,00	59.359.612,00	22.053.265,00	-79,39

2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

I cespiti iscritti nel titolo IV dell'entrata comprendono le alienazioni di beni patrimoniali ed i trasferimenti di capitale dallo Stato, della Regione, da altri Enti del Settore Pubblico e da altri soggetti.

Le alienazioni di beni patrimoniali disponibili si riferiscono alle vendite di beni immobili che si ritengono non più indispensabili per i fini istituzionali della Provincia.

Il contributo statale sul Fondo Nazionale Ordinario per gli investimenti, previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 504/92, è stato azzerato in attuazione dell'art. 61 del D.Lgs 446/97.

I trasferimenti dalla Regione Piemonte finanzieranno per gli importi correlati le opere di viabilità previste nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici.

2.2.5**Accensione di prestiti**

2.2.5.1 Analisi delle risorse più significative: Accensione di prestiti. (importi in euro)							
Entrate	Trend storico			Programmazione Pluriennale			Scosta- mento col.4 rispetto col.3
	anno 2007	anno 2008	anno 2009	Previsione bilancio annuale anno 2010	anno 2011	anno 2012	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	58.700.629,30	55.904.045,29	100.632.650,00	61.604.499,00	64.555.221,00	77.708.600,00	-38,78
Emissione di prestiti obbligazionari	151.062,00	451.236,41	346.000,00	3.536.000,00	3.142.400,00	5.532.400,00	921,97
TOTALE	58.851.691,30	56.355.281,70	100.978.650,00	65.140.499,00	67.697.621,00	83.241.000,00	-35,49

2.2.5.2 Valutazione sull'entità di ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

RICORSO AL CREDITO

La fonte principale di copertura delle spese d'investimento degli Enti Locali è basata sul ricorso al mercato creditizio. Tendenzialmente l'indebitamento viene effettuato mediante assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari.

Le forme di ricorso al mercato si possono così sintetizzare:

- assunzione di mutui a medio o lungo termine, con:
 - Cassa depositi e prestiti,
 - altri Istituti Pubblici,
 - Sistema bancario privato,
 - Istituzioni creditizie europee in base a specifiche direttive comunitarie;
- emissione di titoli obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
- Costituiscono investimenti (art. 3, comma 18, Legge 24 dicembre 2003 n. 350): l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. Le Province non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite (comma 19, art. 3, Legge 24 dicembre 2003 n. 350).

In relazione ad ulteriori vincoli normativi sull'assunzione di debito si richiama i seguenti articoli del Testo Unico degli Enti Locali (Dlgs 18 agosto 2000, n.267): Art.199: Fonti di finanziamento; Art. 200: Programmazione degli investimenti; Art. 201: Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario; Art. 202: Ricorso all'indebitamento; Art. 203:Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento; Art. 204: Regole particolari per l'assunzione di mutui; Art. 205bis: Contrazione di aperture di credito; Art. 206: Delegazione di pagamento; Art. 207: Fideiussione.

LIMITE ALL'INDEBITAMENTO ATTUALE

Il Legislatore prevede attualmente che la provincia possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, **non superi il 15 per cento** delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui (art. 204, comma 1, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267).

NOVITA' FUTURE INSERITE NELLA LEGGE 133/2008

La Legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 10 e 11, dell'art. 77 bis, ha stabilito, al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, che le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2011, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui sopra e' ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato con cadenza triennale.

La concreta attuazione di quanto previsto dalla legge 133/2008, in relazione al paragrafo precedente, soggiace però all'effettiva adozione del suddetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

GESTIONE ATTIVA DEL NUOVO DEBITO

La Provincia di Torino in un contesto di attento monitoraggio del mercato ha ormai da diversi anni attivato le più opportune strategie di finanziamento dei loro investimenti, che consentono di ottenere il più basso costo delle risorse finanziarie anche in alternativa al ricorso classico di finanziamenti presso la Cassa Depositi e Prestiti. Si prevede la reiterazione della gara anche per i prossimi anni.

RATING

Il termine rating deriva dall'inglese to rate, ossia valutare, esso rappresenta una valutazione della capacità e della volontà dell'ente di rimborsare il suo debito finanziario con puntualità alla scadenza prevista, è uno strumento sintetico ed informativo di misurazione del grado di rischio associato all'investimento.

Da rilevare come lo stesso sia fondamentale nel mercato finanziario privato per verificare la concedibilità dei finanziamenti e per determinare il premio al rischio nell'attività di concessione dei finanziamenti e nelle operazioni di emissione obbligazionaria

Per estensione, il rating fornisce un'informazione regolarmente aggiornata sulla solvibilità degli enti in qualità di prenditori di fondi. In tale concezione del rating, è inclusa pertanto una certa stima della probabilità di insolvenza della pubblica amministrazione sottoposta ad esame.

Il rating rappresenta uno strumento riconosciuto nei mercati finanziari che consente alle diverse pubbliche amministrazioni di diffondere il loro specifico merito di credito ed informazioni sulla loro situazione finanziaria, grazie ad un semplice codice alfanumerico o alfabetico, espressione della loro qualità creditizia .

Standard & Poor's	Moody's	Grado di solvibilità
AAA	Aaa	Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata
AA +	Aa1	Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni categoria precedente
AA	Aa2	
AA -	Aa3	
A +	A1	Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche
A	A2	
A -	A3	
.....omissis		

Congiuntamente a tale ruolo, il rating nel corso del tempo ha acquisito per le pubbliche amministrazioni anche un'altra funzione, ossia quella di strumento (grazie agli articoli ed ai comunicati stampa pubblicati e realizzati in ogni parte del mondo) atto ad ampliare la visibilità di un Ente Locale o di una Regione ad un pubblico più vasto di quello del contesto geografico ed istituzionale di riferimento. Per tale motivo le funzioni associate al rating al momento attuale sono:

- valutazione del merito di credito per raccogliere capitali;
- mezzo di attrazione degli investimenti esteri;
- mezzo di comunicazione e marketing.

Il giudizio di rating è fondato oltre che sull'analisi di bilancio, sull'economia, sull'organizzazione, sull'efficienza e sulle condizioni attuali e prospettive della pubblica amministrazione esaminata.

La Provincia di Torino ha ottenuto l'assegnazione del Rating "Aa3", da parte dell'Agenzia Moody's Investors Service, a marzo 2004 del rating "Aa3" Tale livello è stato riconfermato annualmente, aggiornando le valutazioni sul campo, della stessa società di Rating per le annate 2005 /2006 / 2007/2008/2009.

LIMITI ATTUALI IN TEMA DI RICORSO AL CREDITO (Legge 6 agosto 2008, n. 133)

In tema di disposizioni per la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, il Legislatore prevede, all'art. 62 della Legge 133/2008 (G.U. n. 195 del 21 agosto 2008), il contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento degli enti locali.

In particolare si stabilisce che agli enti locali è fatto divieto fino alla data di entrata in vigore di apposito regolamento, e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della legge:

- Di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- Di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi.
- Di prevedere durate dei piani di ammortamento superiori a trent'anni; ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.
- Di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.

Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni della norma succitata.

ATTIVITA' FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI TORINO PERIODO 2010 – 2012

La Provincia di Torino in un'ottica di gestione attiva del proprio debito ed entro i limiti stabiliti dall'art. 62 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.ed i. intende:

- A) individuare le più opportune strategie di finanziamento dei nuovi investimenti che consentono di ottenere il più basso costo delle risorse finanziarie, date le esigenze complessive dell'Ente, le mutevoli condizioni dei mercati finanziari ed i vincoli fissati dalla legge;
- B) Attivare forme di accollo di quota parte del debito di enti pubblici terzi che intendono contrarre nuovi mutui relativi ad interventi di interesse comunale e provinciale. In sostanza contratti di prestito di scopo ordinario a parziale carico della provincia in cui il soggetto beneficiario del mutuo è un altro ente locale. Tali interventi possono attivarsi, secondo quanto stabilito dalla Giunta, in alternativa agli ordinari contributi.
- C) Valutare la possibilità di intervenire sulla massa passiva del debito pregresso, mediante rinegoziazione del capitale residuo dei mutui esistenti, l'estinzione dei vecchi mutui contratti e correlata conversione con emissione e collocamento di un prestito obbligazionario o di nuovo mutuo anche con altri istituti in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.
- D) Valutare, ove consentito dalla norma, il ricorso a forme di strumenti derivati.

Le possibili aree di intervento si possono così riassumere:

- Ricerca di finanziamenti di lungo periodo sul mercato finanziario privato, se le condizioni di mercato lo consentono o lo rendono opportuno, da porre in alternativa al finanziamento classico dei mutui contratti con la Cassa Depositi e prestiti; tutto questo mediante predisposizione di gare che prefissino, per la durata del contratto di servizio, il budget e lo spread richiesto.
- ricorso alle aperture di credito, ove consentito per legge (art.1 comma 68, legge 311/2004);
- possibilità di effettuare emissioni obbligazionarie a fermo in amortazing;
- operazioni di reinvestimento temporaneo delle giacenze stesse (quali: pronti contro termine, ecc) sulle giacenze di cassa disponibili presso il tesoriere provinciale con il fine ultimo di conseguire una migliore redditività rispetto al tasso attivo concesso dal tesoriere;
- operazioni di rinegoziazione, riparametrazione, estinzione anticipata di mutui e di BOP precedentemente contratti/concessi ed emessi ed, in ogni caso, solo operazioni previste dal vigente art. 41 della legge 448/2001;
- operazioni di finanza derivata, ove consentito per legge.
- Ricorso ad intervento privato per la realizzazione degli investimenti pubblici (operazioni di public and private partnership/ project financing).

2.2.5.3 Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazioni sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

L'entità del ricorso al credito come quantificata nel precedente paragrafo rientra nei seguenti limiti posti dalla legge all'indebitamento degli Enti Locali:

a) rapporto percentuale degli interessi sulle entrate correnti					
DESCRIZIONE	2010		2011		2012
	CONSUNTIVO 2008		PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO
a) RISORSE CORRENTI	IMPORTO	Valore nom. mutui	IMPORTO	Valore nom. mutui	IMPORTO
Risorse tributarie	196.484.515,03		197.596.904,00		199.931.904,00
Trasferimenti	217.453.736,91		237.972.483,00		222.770.375,00
Risorse extratributarie	17.735.507,04		23.237.814,00		27.100.715,00
Totale risorse correnti	431.673.758,98		458.807.201,00		449.802.994,00
a1) di cui all'art. 204 del D.L.gs. n. 267/2000	IMPORTO	Valore nom. mutui	IMPORTO	Valore nom. mutui	IMPORTO
15% delle risorse correnti nette	64.751.063,85		68.821.080,15		67.470.449,10
Interessi per mutui in ammortamento stipulati ad un tasso medio del 4,50%	21.100.000,00		21.267.000,00		21.536.000,00
Disponibilità per ulteriori interessi e mutui	43.651.063,85	970.023.641,04	47.554.080,15	1.056.757.336,67	45.934.449,10
a2) di cui all'art. 1 lett. g del D.M. 10/6/2003 n. 21	IMPORTO	Valore nom. mutui	IMPORTO	Valore nom. mutui	IMPORTO
13% delle risorse correnti nette	56.117.588,67		59.644.936,13		58.474.389,22
Interessi per mutui in ammortamento stipulati ad un tasso medio del 4,50%	21.100.000,00		21.267.000,00		21.536.000,00
Disponibilità per ulteriori interessi e mutui	35.017.588,67	778.168.637,05	38.377.936,13	852.843.025,11	36.938.389,22

b1) delegabilità delle entrate correnti (art. 206 del D.L.gs 267/2000)			
DESCRIZIONE	BILANCI PREVENTIVI		
	DELEGAZIONI		
	2010	2011	2012
Cespiti delegabili (risorse tributarie, extratributarie e trasferimenti statali)	221.398.388,18	223.157.909,00	229.440.925,00
Delegazioni relative alle quote interessi	19.200.000,00	20.997.000,00	21.341.000,00
Delegazioni relative alle quote per rimborso di prestiti	15.791.000,00	18.663.000,00	22.477.000,00
Delegazioni disponibili	186.407.388,18	183.497.909,00	185.622.925,00

b2) delegabilità delle entrate correnti (art. 206 del D.L.gs 267/2000)			
DESCRIZIONE	BILANCI PREVENTIVI		
	DELEGAZIONI		
	2010	2011	2012
Cespiti delegabili (risorse tributarie, extratributarie e trasferimenti statali al netto delle entrate aventi vincoli di legge.)	211.557.163,91	216.515.966,00	221.968.519,00
Delegazioni relative alle quote interessi	19.200.000,00	20.997.000,00	21.341.000,00
Delegazioni relative alle quote per rimborso di prestiti	15.791.000,00	18.663.000,00	22.477.000,00
Delegazioni disponibili	176.566.163,91	176.855.966,00	178.150.519,00

2.2.5.4 Altre considerazioni e vincoli.

L'accensione di prestiti rappresenta la maggiore fonte di finanziamento delle spese in conto capitale, la sua crescita è però strettamente connessa ai limiti imposti dal patto di stabilità e dai limiti normativi imposti sul finanziamento. L'indebitamento di lungo periodo è attualmente integrato solo dall'autofinanziamento che deriva da **risorse correnti** che, potranno derivare da un andamento positivo della situazione economica di bilancio e dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili non più utili alle esigenze funzionali dell'Ente.

2.2.6 Riscossioni di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.6.1 Analisi delle risorse più significative: Riscossione di crediti. (importi in euro)

Entrate	Trend storico			Programmazione Pluriennale			Scostamento col.4 rispetto col.3
	anno 2007	anno 2008	anno 2009	Previsione bilancio annuale anno 2010	anno 2011	anno 2012	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	9.393.277,00	0,00	0,00	8.851.601,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	42,86
TOTALE	9.393.277,00	0,00	3.500.000,00	13.851.601,00	5.000.000,00	5.000.000,00	295,76

2.2.6.2 rispetto dei limiti al ricorso all'anticipazione di tesoreria

La Provincia di Torino delibera annualmente l'autorizzazione, ai sensi dell'art 222 del Dlgs 267/2000, al ricorso ad eventuali anticipazioni di tesoreria nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate afferenti i primi tre titoli del penultimo conto consuntivo approvato; contestualmente autorizza, ai sensi dell'art 195 del Dlgs 267/2000 l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile di cui al punto precedente. Si ricorrerà prioritariamente ai fondi vincolati già depositati presso la tesoreria provinciale fra i quali quelli provenienti da contrazione di mutui con Istituti Bancari Privati e accensione di Prestiti Obbligazionari Provinciali. Ad oggi non si è mai ricorso all'anticipazione di tesoreria.

I bilanci annuale e pluriennale, come consuetudine ormai consolidata, tengono però conto prudenzialmente dell'eventualità di ricorrere all'indebitamento a breve termine per consentire, in caso di necessità, di attivare con il Tesoriere anticipazioni di tesoreria. Occorre infatti ricordare che in relazione ai limiti imposti dal patto di stabilità rallentamento o il progressivo blocco dei pagamenti fra Enti pubblici, al fine del rispetto del patto stesso, comportano un impatto diretto sulle effettive disponibilità di cassa future degli enti; in correlazione le spese hanno invece pressoché un andamento costante nel tempo. Vengono pertanto stanziati a bilancio, pari entrata/pari spesa, le seguenti somme:

Le previsioni di competenza sono :

Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
€4.400.000,00	€4.400.000,00	€4.400.000,00

2.2.6.3 Altre considerazioni e vincoli

I servizi per conto di terzi registrano nelle entrate dei bilanci i prelievi da depositi bancari quali partite che compensandosi nella spesa con i versamenti sui depositi bancari, riproducono movimentazioni di liquidità fruttifera proveniente dalla vendita di immobilizzazioni finanziarie come autorizzata dal Ministero del Tesoro 11.9.1994 n. 171415.

c) rapporto fra l'anticipazione di tesoreria e le entrate correnti (3/12)

DESCRIZIONE	2010	2011	2012
c) RISORSE CORRENTI	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009	PREVENTIVO 2010
Risorse tributarie	196.484.515,03	197.596.904,00	199.931.904,00
Trasferimenti	217.453.736,91	237.972.483,00	222.770.375,00
Risorse extratributarie	17.735.507,04	23.237.814,00	27.100.715,00
Totale risorse correnti	431.673.758,98	458.807.201,00	449.802.994,00
c1) di cui all'art. 222 del D.L.gs. n. 267/2000	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
3/12 delle risorse correnti nette	107.918.439,75	114.701.800,25	112.450.748,50
c2) anticipazioni di tesoreria previste	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

NOTE CONCLUSIVE DELLA PARTE ENTRATA

L'analisi delle risorse più significative consente di fornire una valutazione generale sui mezzi finanziari contenuti nei bilanci dell'Ente in ordine alle seguenti finalità programmatiche da perseguire nel triennio 2010 - 2012:

Una gestione attiva delle entrate tributarie che permetta una effettiva lotta all'elusione ed all'evasione fiscale.

una gestione economico finanziaria che, guidata da una efficace attività di auditing consenta una maggiore efficacia ed efficienza della spesa anche al fine di una riduzione costante dei costi;

una gestione attiva nella ricerca de i finanziamenti sul mercato esterno tale da consentire di una efficace politica di indebitamento al miglior tasso possibile;

Un'intensificazione dei rapporti fra Enti Locali territoriali limitrofi per una comune lotta all'elusione e all'evasione fiscale in ambito della fiscalità sull'auto (sanzioni codice della strada; tassa automobilistica regionale; imposta provinciale di trascrizione; cauto).

Massima interazione tra Provincia ed Unione Europea, che consenta, attraverso la redazione di specifici progetti, l'accesso e l'ottenimento di finanziamenti comunitari per le attività da sviluppare sul territorio.

Lo sviluppo dei rapporti finanziari con lo Stato e con la Regione che consenta di definire i finanziamenti ordinari e straordinari connessi alla gestione delle funzioni attribuite per effetto delle Leggi sul trasferimento delle funzioni agli enti locali.

Il potenziamento degli strumenti operativi di professionalità e di supporto informatico alla gestione economico finanziaria al fine di ottenere un'ottimale gestione delle entrate con particolare riferimento a quelle tributarie.